DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

# Art. 20-bis

## Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici

Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure gia' regolanti l'attivita' dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.670

Versione in vigore dal 25 maggio 1997, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione |
| Estremi | Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1997 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-favorire-l-occupazione/art-20-bis-funzioni-attribuite-al-ministero-dei-lavori-pubblici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it